

## **Disciplinare di gara**

**Gara europea a procedura aperta tramite piattaforma telematica per l'affidamento dell'appalto dei servizi assicurativi dell'Università degli Studi Roma Tre, relativi al "Rimborso spese mediche" – CIG A0233912AB**

ABBREVIAZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	3
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2 CHIARIMENTI.....	6
2.3 COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1 DURATA.....	8
3.2 REVISIONE DEI PREZZI.....	8
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	11
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	11
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	11
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	12
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	13
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	14
7. AVVALIMENTO.....	14
8. SUBAPPALTO.....	15
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	15
10. SOPRALLUOGO.....	17
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	17
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	17
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	19
14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	21
14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	22
14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	22
15. OFFERTA TECNICA.....	23
16. OFFERTA ECONOMICA.....	25
17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	25
17.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	25
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	26
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	29
17.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	29
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	29
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	30
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	30
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	30
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	31
25. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	32
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	32
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	32
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	32

## ABBREVIAZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Disciplinare e i suoi allegati contengono i riferimenti normativi e le abbreviazioni che di seguito si riportano.

Stazione appaltante	Università degli Studi Roma Tre
Codice	Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
Piattaforma telematica	Sistema informatico accessibile attraverso il portale all’indirizzo <a href="https://uniroma3.tuttogare.it/index.php">https://uniroma3.tuttogare.it/index.php</a> , attraverso il quale, verranno gestite le fasi di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni.
C.I.G.	Codice Identificativo Gara, di cui alla Deliberazione dell’A.N.A.C. 15 febbraio 2010 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2010”
R.U.P.	Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’articolo 15 del Codice
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione
FVOE	Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, ai sensi della Delibera dell’A.N.A.C. 27 luglio 2022 n. 464
DGUE	Documento di gara unico europeo
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
PASSOE	Documento che attesta che l’operatore economico concorrente può essere verificato tramite FVOE, ai sensi della Delibera dell’A.N.A.C. 27 luglio 2022 n. 464
D.P.R. 633/1972	Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”
D.P.R. 642/1972	Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e successive modifiche e integrazioni
D.P.R. 917/1986	Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”
D.Lgs. 385/1993	Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”
D.M. 591/1993	Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 30 novembre 1993, n. 591 “Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del Sistema internazionale (SI) in attuazione dell’art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 273”
D.Lgs. 58/1998	Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”
D.P.R. 445/2000	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 165/2001	Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 196/2003	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 82/2005	Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 209/2005	Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private”
L. 266/2005	Legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2006), e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 81/2008	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
D.L. 5/2009	Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”
D.P.R. 62/2013	Decreto del Presidente Della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”
D.Lgs. 50/2016	Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
Regolamento (UE) 2016/679	Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
Regolamento (UE) 910/2014	Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
D.Lgs. 14/2019	Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”
D.P.C.M. 148/2021	Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica Decreto 12 agosto 2021, n. 148 “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 44 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

D.M. 193/2022	Decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
Delibera ANAC 621/2022	Delibera ANAC 20 dicembre 2022 n. 621 “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2023”
Delibera ANAC 464/2022	Delibera ANAC 27 luglio 2022 n. 464 “Adozione del provvedimento di attuazione dell’articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale”

## PREMESSE

Con delibera del Consiglio d’Amministrazione del 27 settembre 2023, prot. 0086716 del 3 ottobre 2023, questa Stazione appaltante ha disposto di indire una procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi Roma Tre relativi al “Rimborso spese mediche”, per gli anni 2024/2027.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 e 29 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://uniroma3.tuttogare.it/index.php>.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 5 del Codice, con un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, fatto salvo quanto previsto dall’Allegato I.3, art. 1, commi 4 e 5, del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è: Roma. Codice NUTS ITI43.

**CIG: A0233912AB**

Il **Responsabile unico del progetto**, ai sensi dell’art. 15 del Codice, è la dott.ssa Gabriella Ali.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. 82/2005 e delle Linee Guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement “*TuttoGare*” (di seguito “*Norme tecniche*”), che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al D.M. 591/1993, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche" che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "Norme tecniche", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D.Lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del D.Lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - a) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 82/2005);
  - b) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione europea in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento eIDAS;
  - c) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento eIDAS;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare un'offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate dagli operatori economici utilizzando unicamente i recapiti di assistenza agli utenti, forniti dal gestore della Piattaforma, riportati anche nella pagina di accesso alla Piattaforma stessa: [assistenza@tuttogare.it](mailto:assistenza@tuttogare.it) - (+39) 02 40 031 280 - Help desk attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativi allegati:
  - Allegato A - Domanda di partecipazione;
  - Allegato B – DGUE;
  - Allegato C - Dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
  - Allegato D - Scheda di offerta tecnica;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema di polizza e relativo allegato 1;
- Schema di contratto e relativi allegato 1 e allegato 2;
- Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement "Tuttogare" (di seguito "Norme tecniche"), contenenti le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa (consultabili al link: [https://uniroma3.tuttogare.it/norme\\_tecniche.php](https://uniroma3.tuttogare.it/norme_tecniche.php));
- Statistiche sinistri.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" al seguente indirizzo: <https://www.uniroma3.it/ateneo/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-in-corso/> e sulla Piattaforma al seguente indirizzo: <https://uniroma3.tuttogare.it/index.php>.

### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine prescritto al punto VI.3) del Bando, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, denominata "Chiarimenti", raggiungibile al seguente indirizzo: <https://uniroma3.tuttogare.it/index.php>, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma

nella sezione “Chiarimenti” raggiungibile all’indirizzo: <https://uniroma3.tuttogare.it/index.php> e sul sito istituzionale <https://www.uniroma3.it/ateneo/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-in-corso/>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni” raggiungibile all’indirizzo: <https://uniroma3.tuttogare.it/index.php>. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: **a)** all’aggiudicazione; **b)** all’esclusione; **c)** alla decisione di non aggiudicare l’appalto; **d)** alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al punto 21 del presente Disciplinare, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente Disciplinare di gara ha per oggetto l’affidamento di servizi assicurativi dell’Università degli Studi Roma Tre relativi al “Rimborso spese mediche”. Le caratteristiche del servizio e il contenuto della polizza sono specificatamente dettagliati nel Capitolato speciale d’appalto e nello Schema di polizza a esso allegato.

L’importo annuale del premio *pro capite*, non soggetto a ribasso, è pari a **€ 1.200,00 (milleduecento/00)**, al netto delle imposte assicurative. Il valore dell’appalto, in relazione a un **numero presunto di 700 assicurati**, è pertanto definito come di seguito riportato:

- premio complessivo annuo: **€ 840.000,00 (ottocentoquarantamila/00)**, al netto delle imposte assicurative;
- premio complessivo per la durata massima di quattro anni: **€ 3.360.000,00 (tremilionitrecento-sessantamila/00)**, al netto delle imposte assicurative.

Ai sensi dell’art. 58, comma 2 del Codice, si precisa che l’appalto è costituito da un unico lotto poiché, considerata la natura del servizio e l’esigenza di acquisire una gestione unitaria e integrata dei servizi, è necessario attribuire gli stessi a un unico operatore economico qualificato.

**Tabella 1**

Servizio	CPV	Importo annuale	Importo triennale	Importo complessivo con proroga di 1 anno
----------	-----	-----------------	-------------------	---

Servizi assicurativi relativi al "Rimborso spese mediche	66512200-4	€ 840.000,00	€ 2.520.000,00	€ 3.360.000,00
--	------------	--------------	----------------	----------------

L'aggiudicatario si obbliga a garantire la possibilità di estendere, **su adesione volontaria e con costi a carico dei soggetti eventualmente interessati**, la copertura dei rischi di cui allo Schema di polizza ai soggetti individuati all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.

L'importo degli **oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00** in quanto il servizio oggetto dell'appalto è di natura intellettuale. Poiché le prestazioni oggetto dell'appalto non si svolgono presso le sedi dell'Amministrazione appaltante, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3-ter del predetto decreto.

Si precisa che i servizi oggetto del presente appalto non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi del D.P.R. 633/1972.

L'appalto è finanziato con fondi del budget economico della Stazione appaltante, come autorizzato con determina del Consiglio d'Amministrazione nell'adunanza del 27 settembre 2023, prot. 0086716 del 3 ottobre 2023.

Il pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto dell'appalto verrà effettuato con le modalità descritte all'art. 4.1 del Capitolato speciale d'appalto.

**L'aggiudicatario dovrà, al momento della sottoscrizione del contratto, avere la disponibilità di un Fondo o Cassa avente finalità assistenziale, iscritto all'anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui ai Decreti Ministero della salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009, che, sulla base della normativa attualmente vigente e di quella che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, risulti idoneo, in riferimento alle attività e alle prestazioni oggetto del contratto medesimo, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all'art. 51 del D.P.R. 917/1986, come specificato all'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto. La Stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di individuare un Fondo o Cassa di assistenza diverso da quello indicato dall'aggiudicatario.**

### 3.1 DURATA

La durata dell'appalto, escluse le opzioni di cui al punto 3.3 del presente Disciplinare, è di 36 mesi, a decorrere dal Verbale di avvio del servizio. È fatta la salva la facoltà, per entrambe le parti, di recedere dal contratto a partire dalla scadenza della seconda annualità senza alcun obbligo di motivazione e senza che l'altra Parte possa avanzare pretese economiche a titolo di indennizzo o a qualsiasi altro titolo, con le modalità previste all'art. 3.1 del Capitolato speciale d'appalto.

### 3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, decorsi almeno **ventiquattro mesi** dall'inizio del contratto, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione dei prezzi dei servizi sanitari, superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i contributi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale, ai sensi degli artt. 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).

### 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

**Opzione di proroga del contratto:** la Stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, per una durata pari a dodici mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere, altresì, prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni



indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

**Tabella 2**

<b>Importo complessivo per 36 mesi</b>	€ 2.520.000
<b>Importo per l'opzione di proroga per 12 mesi</b>	€ 840.000,00
<b>Valore globale dell'appalto</b>	€ 3.360.000,00

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lettera b), c), d).

**È ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 del Codice civile. È, tuttavia, stabilito il principio di solidarietà tra la compagnia delegante e delegataria in deroga all'articolo medesimo. La società delegataria sarà, pertanto, tenuta a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dal contratto nei confronti dell'assicurato. Alle imprese partecipanti in coassicurazione si applicano le medesime disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti.**

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 del presente Disciplinare sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 del presente Disciplinare sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice, dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei punti seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

- b) **Essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nel ramo inerente il rischio "Malattia",** oggetto del presente appalto, secondo le norme vigenti in materia.

Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro UE possono partecipare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 209/2005, nel ramo oggetto del presente appalto. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro UE possono, altresì, partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 209/2005, nel ramo oggetto del presente appalto.

I concorrenti dovranno avere organizzazione stabile in Italia (o in altri stati membri UE) e potranno partecipare direttamente o tramite la propria organizzazione. In quest'ultimo caso, il titolare dovrà essere munito di procura speciale appositamente rilasciata dall'Impresa di assicurazione per intervenire al presente appalto

Il possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno della parte IV, sezione A del DGUE, di cui al punto 14 del presente Disciplinare di gara.

Ai fini della comprova dei requisiti di cui ai punti a) e b), la Stazione appaltante procederà con le modalità indicate al punto 6 del presente Disciplinare. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

- c) **Essere in possesso di un ammontare per raccolta premi nel ramo "Malattia",** negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando (2020-2021-2022), non inferiore, complessivamente, a **€ 6.000.000,00 (seimilioni/00).**

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, l'ammontare complessivo della raccolta premi del ramo "Malattia" deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: **(6.000.000,00/3) x anni di attività.**

Il possesso del requisito deve essere attestato mediante dichiarazioni sostitutiva resa all'interno della parte IV, sezione B del DGUE, di cui al seguente punto 14 del presente Disciplinare di gara, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al punto 6 del presente Disciplinare.

Ai fini della comprova, l'operatore economico dovrà caricare sul FVOE la certificazione I.V.ASS. attestante l'ammontare della raccolta premi del ramo "Malattia" negli anni richiesti.

### 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- d) **Aver effettuato** con provato esito positivo, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione della presente gara (2020-2021-2022), di almeno **tre servizi analoghi** a quello relativo alla presente procedura (**polizze "rimborso spese mediche"**) **per importo minimo pari a € 2.500.000,00**. Il concorrente dovrà elencare i servizi per polizze "rimborso spese mediche" effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date di esecuzione e committenti, pubblici o privati.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Il possesso del requisito deve essere attestato mediante dichiarazioni sostitutiva resa all'interno della parte IV, sezione C "*Eventuali altri requisiti tecnici e professionali*" del DGUE ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al punto 6 del presente Disciplinare.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione pubblica o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche o con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- e) **Avere, al momento della presentazione dell'offerta, la disponibilità delle seguenti strutture convenzionate:**
- almeno **200 case di cura** e/o ospedali abilitati al ricovero notturno e diurno sul territorio italiano, di cui almeno 30 nel territorio della provincia di Roma;
  - almeno **400 centri diagnostici** sul territorio italiano, di cui almeno 80 nel territorio della provincia di Roma;
  - almeno **800 studi dentistici** sul territorio italiano, di cui almeno 100 nel territorio della provincia di Roma.

Il possesso del requisito deve essere attestato mediante dichiarazioni sostitutiva resa all'interno della parte IV, sezione C "*Eventuali altri requisiti tecnici e professionali*" del DGUE ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al punto 6 del presente Disciplinare

Per la comprova del requisito, l'operatore economico dovrà caricare nel FVOE l'elenco dettagliato delle strutture, suddiviso per tipologia (case di cura e/o ospedali - centri diagnostici - studi dentistici) e per ambito territoriale (territorio italiano – territorio della provincia di Roma). All'occorrenza, la Stazione appaltante potrà, a propria discrezione, operare controlli a campione circa l'effettiva sussistenza degli accordi di convenzionamento.

Il concorrente potrà soddisfare il requisito anche attraverso contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura. I relativi contratti dovranno essere trasmessi dall'aggiudicatario alla Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

- f) **Avere, al momento della presentazione dell'offerta, la disponibilità di una centrale operativa**, accessibile tramite numero verde gratuito, disponibile 24 ore su 24, e dotata di personale adeguatamente formato, attraverso cui fornire i servizi di consulenza ed assistenza telefonica previsti dall'art 19.2 Capitolato speciale d'appalto.

Il possesso del requisito deve essere attestato mediante dichiarazioni sostitutive rese all'interno della parte IV, sezione C "Eventuali altri requisiti tecnici e professionali" del DGUE ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al punto 6 del presente Disciplinare

Per la comprova del requisito, l'operatore economico dovrà caricare nel FVOE l'indicazione del numero verde gratuito messo a disposizione. All'occorrenza, la Stazione appaltante potrà, a propria discrezione, operare controlli a campione circa l'effettiva disponibilità della centrale operativa.

Il concorrente potrà soddisfare il requisito anche attraverso contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura. I relativi contratti dovranno essere trasmessi dall'aggiudicatario alla Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

I concorrenti potranno comunque produrre a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di cui ai punti 6.2 e 6.3, ogni altra eventuale documentazione probatoria purché ritenuta idonea dalla Commissione giudicatrice.

#### **6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto **6.1 lett. a) deve essere posseduto:**
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo al possesso di autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nel ramo inerente il rischio "Malattia", di cui al punto **6.1 lett. b) deve essere posseduto:**
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito dell'ammontare premi di cui al punto **6.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

##### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

I requisiti di cui al punto **6.3 lett. d), e) ed f)** devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## 6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

### Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto **6.1 lett. a) e lett. b)** devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

### Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 del presente Disciplinare e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D.Lgs. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 della medesima norma è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al punto 6.1 del presente Disciplinare.**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti al punto 5 e quelli di cui al punto 6.1 del presente Disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui ai punti 6.2 e 6.3 oggetto di avvalimento, e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. **Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, laddove il contratto di avvalimento contenga informazioni riguardanti l'offerta tecnica, il concorrente è tenuto a precisare che il contratto stesso sarà inserito tra i documenti dell'offerta tecnica. L'eventuale inserimento di informazioni riguardanti l'offerta tecnica nella documentazione amministrativa è causa di esclusione del concorrente.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di **dieci giorni**, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, è subappaltabile esclusivamente il servizio svolto dalla rete convenzionata con le annesse attività amministrative di prenotazione, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del Codice. **Non è ammesso il subappalto per le prestazioni assicurativo/assistenziali.**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 67.200,00 (sessantasettemiladuecento/00)**. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto Banco BPM, dip. 1067 Roma Agenzia 7, IBAN IT85W 05034 03207 000000300000.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per

impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 193/2022;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il consorzio possiede la predetta certificazione; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



## 10. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005, in favore dell'ANAC per un importo pari a € **165,00 (centosessantacinque/00)**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 621/2022, o successiva delibera pubblicata al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

### Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio e il concorrente potrà inserire nel FVOE la ricevuta di avvenuto pagamento **avente data anteriore al termine fissato per la presentazione dell'offerta**. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato o di inserimento di ricevuta recante data successiva al termine di presentazione delle offerte (come espressamente chiarito nelle FAQ pubblicate dall'ANAC e consultabili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/bando-tipo-n.-1-2023>), l'offerta è dichiarata inammissibile.

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'ora riportate al **punto IV.2.2) del Bando di gara** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1 del presente Disciplinare.

La Piattaforma non prevede limitazioni riguardo la dimensione massima o il formato dei *files* da caricare da parte dell'operatore economico.

### 12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al punto 1 del presente Disciplinare e nelle Norme tecniche, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

**A. Documentazione amministrativa;**

**B. Offerta tecnica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione tramite una barra di stato che indicherà lo stato di avanzamento dell'*upload* della documentazione. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni da presentare sono redatte sui modelli predisposti dalla Stazione appaltante e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione dell'offerta nonché la documentazione da produrre mediante inserimento nel FVOE devono essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico potrà effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiederà alla Stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La Stazione appaltante indicherà le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegnerà il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica sarà ritenuta non accoglibile perché sostanziale, sarà valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### **14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma <https://uniroma3.tuttogare.it/index.php> per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Allegato A - Domanda di partecipazione;
- 2) Allegato B - DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) PASSoe;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4;
- 8) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC.

##### **14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Allegato A - Domanda di partecipazione".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, Codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta non è consentita la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi di Roma Tre*, adottato dalla Stazione appaltante e reperibile a sul sito web istituzionale della Stazione appaltante alla pagina [http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti\\_gene](http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28 del presente Disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite modello F24 o bollo virtuale (previa autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate) o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il Codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, Codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 e inserire il relativo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

#### **14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95,

commi 4 e 5, del D.Lgs. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

**Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato all'interno dell'offerta tecnica.**

### **14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità di seguito indicate, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Scheda offerta tecnica (da compilare utilizzando l'allegato "D" al presente Disciplinare);
- in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

La Scheda di offerta tecnica contiene, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al punto 17.1 del presente Disciplinare, i seguenti elementi:

- **Offerta di riduzione della percentuale di scoperto** applicata alle garanzie di cui all'art. 1 dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'appalto, prestate **fuori convenzionamento**. Il concorrente dovrà esprimere la propria offerta, in cifre ed in lettere, scegliendo una delle opzioni indicate nella Scheda di offerta tecnica, **anche qualora le condizioni di scoperto sia uguale alla soglia massima prevista** dall'art. 1 dello "Schema di polizza", pari ad uno scoperto del **20%**. Non sono ammesse condizioni di scoperto superiori a tale soglia massima. Non sono ammesse opzioni differenti rispetto a quelle riportate nella Scheda di offerta tecnica.
- **Offerta di riduzione del limite minimo applicato alle condizioni di scoperto** applicate alle garanzie di cui all'art. 1 dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'appalto, prestate **fuori**

- convenzionamento.** Il concorrente dovrà esprimere la propria offerta, in cifre ed in lettere, anche qualora l'eventuale limite minimo sia uguale alla soglia massima prevista dall'art. 1 dello "Schema di polizza", pari a € 700,00. Non sono ammessi limiti minimi superiori a tale soglia massima. Non sono ammesse opzioni differenti rispetto a quelle riportate nella Scheda di offerta tecnica.
- **Offerta di miglioramento del massimale giornaliero per rette di degenza** per le prestazioni di cui all'art. 1, punti 1.1, 1.2, 1.3 dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'appalto. Il concorrente dovrà esprimere la propria offerta, in cifre ed in lettere, anche qualora l'eventuale importo del massimale sia uguale all'importo minimo previsto dall'art. 1, punti 1.1, 1.2, 1.3 dello "Schema di polizza", pari a € 300,00. Non sono ammessi massimali di importo inferiore a tale soglia minima. Non sono ammesse opzioni differenti rispetto a quelle riportate nella Scheda di offerta tecnica.
  - **Offerta di riduzione della franchigia per prestazioni di alta specializzazione** di cui all'art. 4 dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'appalto. Il concorrente dovrà esprimere la propria offerta, in cifre ed in lettere, anche qualora l'eventuale importo della franchigia sia uguale all'importo minimo previsto dall'art. 4 dello "Schema di polizza", pari a € 50,00. Non sono ammesse offerte di importo superiore a tale soglia minima. Non sono ammesse opzioni differenti rispetto a quelle riportate nella Scheda offerta tecnica.
  - **Offerta di riduzione della percentuale di scoperto per prestazioni di alta specializzazione** di cui all'art. 4 dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'appalto, prestate **fuori convenzionamento**. Il concorrente dovrà esprimere la propria offerta, in cifre ed in lettere, anche qualora la percentuale di scoperto sia uguale alla soglia massima prevista dall'art. 4 dello "Schema di polizza", pari a uno scoperto del 20%. Non sono ammesse condizioni di scoperto superiori a tale soglia minima. Non sono ammesse opzioni differenti rispetto a quelle riportate nella Scheda di offerta tecnica.
  - **Offerta di riduzione della percentuale di scoperto applicata alle cure oncologiche** di cui all'art. 7, dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'Appalto, prestate **fuori convenzionamento**. Il concorrente dovrà esprimere la propria offerta, in cifre ed in lettere, anche qualora le condizioni di scoperto sia uguale alla soglia massima prevista dall'art. 7 dello "Schema di polizza", pari a uno scoperto del 20%. Non sono ammessi limiti minimi superiori a tale soglia massima. Non sono ammesse opzioni differenti rispetto a quelle riportate nella Scheda di offerta tecnica.
  - **Offerta di miglioramento del massimale annuo per le cure oncologiche** di cui all'art. 7 dello Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'appalto, prestate **fuori convenzionamento**. Il concorrente dovrà esprimere la propria offerta, in cifre ed in lettere, anche qualora l'eventuale importo del massimale sia uguale all'importo minimo previsto dall'art. 7 dello "Schema di polizza", pari a € 5.000,00. Non sono ammessi massimali di importo inferiore a tale soglia minima. Non sono ammesse opzioni differenti rispetto a quelle sotto riportate.
  - **Offerta di miglioramento del massimale annuo per le cure dentarie** di cui all'art. 8 dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'appalto. Il concorrente dovrà esprimere la propria offerta, in cifre ed in lettere, anche qualora l'eventuale importo del massimale sia uguale all'importo minimo previsto dall'art. 8 dello "Schema di polizza", pari a € 1.200,00. Non sono ammessi massimali di importo inferiore a tale soglia minima. Non sono ammesse opzioni differenti rispetto a quelle sotto riportate nella Scheda di offerta tecnica.
  - **Offerta di miglioramento del massimale annuo per l'acquisto di lenti** di cui all'art. 9, dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'Appalto. Il concorrente dovrà esprimere la propria offerta, in cifre ed in lettere, anche qualora l'eventuale limite minimo sia uguale alla soglia massima prevista dall'art. 9 dello "Schema di polizza", pari a € 200,00. Non sono ammessi massimali di importo inferiore a tale soglia minima. Non sono ammesse opzioni differenti rispetto a quelle riportate nella Scheda di offerta tecnica.
  - **Offerta di aumento del numero dei pacchetti di prevenzione** di cui all'art. 10, dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'Appalto. Il concorrente dovrà esprimere la propria offerta, in lettere, anche qualora l'eventuale pacchetto sia uguale a quello minimo previsto dall'art. 10 dello "Schema di polizza", pari al **Pacchetto A**. Non sono ammesse opzioni differenti rispetto a quelle riportate nella Scheda di offerta tecnica.



L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Laddove lo ritenga necessario, l'operatore economico potrà allegare una dichiarazione firmata contenente gli eventuali dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine dovrà allegare anche una copia firmata dell'offerta adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## 16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico non dovrà inserire la documentazione economica nella Piattaforma in quanto il **premio pro capite annuo** pari a **€ 1.200,00**, al netto delle imposte assicurative, è **fisso e non soggetto al ribasso**, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del Codice.

L'importo contrattuale complessivo del premio annuo sarà computato moltiplicando il premio *pro capite* fisso per il numero presunto di 700 assicurati.

Considerato che il servizio oggetto dell'appalto è di natura intellettuale, così come previsto dall'art. 108 comma 9 del Codice, non occorre indicare nell'offerta i costi della manodopera né gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

## 17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in relazione al miglior rapporto qualità/prezzo, con un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica (miglioramento delle condizioni previste dalla polizza)	<i>100 punti</i>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

#### Tabella dei criteri tabellari (T), di valutazione dell'offerta tecnica

	<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Punti T</i>
A	PRESTAZIONI AREA RICOVERO: Riduzione della <b>percentuale di scoperto</b> applicata alle garanzie di cui all'art. 1 dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'Appalto, prestate fuori convenzionamento.	<b>10</b>
B	PRESTAZIONI AREA RICOVERO: Riduzione dell' <b>importo minimo di scoperto</b> applicato alle garanzie di cui all'art. 1 dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'Appalto, prestate fuori convenzionamento.	<b>10</b>

	<i>Criteria di valutazione</i>	<i>Punti T</i>
C	PRESTAZIONI AREA RICOVERO: Miglioramento del <b>massimale giornaliero per rette di degenza</b> per le prestazioni di cui all'art. 1, punti 1.1, 1.2, 1.3 dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'Appalto.	<b>10</b>
D	PRESTAZIONI AREA EXTRA RICOVERO: Riduzione della <b>franchigia per prestazioni di alta specializzazione</b> di cui all'art. 4 dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'Appalto, per prestazioni in rete.	<b>10</b>
E	PRESTAZIONI AREA EXTRA RICOVERO: Riduzione della <b>percentuale di scoperto per prestazioni di alta specializzazione</b> di cui all'art. 4 dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'Appalto, per prestazioni fuori convenzionamento.	<b>10</b>
F	PRESTAZIONI AREA EXTRA RICOVERO Riduzione della <b>percentuale di scoperto applicata alle cure oncologiche</b> di cui all'art. 7, dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'Appalto prestate fuori convenzionamento.	<b>10</b>
G	PRESTAZIONI EXTRA RICOVERO: Miglioramento del <b>massimale annuo per le cure oncologiche</b> di cui all'art. 7 dello Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'appalto, prestate fuori convenzionamento.	<b>10</b>
H	PRESTAZIONI AREA EXTRA RICOVERO: Miglioramento del <b>massimale annuo per le cure dentarie</b> di cui all'art. 8 dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'appalto.	<b>10</b>
I	PRESTAZIONI AREA EXTRA RICOVERO: Miglioramento del <b>massimale annuo per l'acquisto di lenti</b> di cui all'art. 9, dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'Appalto.	<b>10</b>
J	PRESTAZIONI AREA EXTRA RICOVERO: Aumento del <b>numero dei pacchetti di prevenzione</b> di cui all'art. 10, dello "Schema di polizza" allegato al Capitolato Speciale d'Appalto.	<b>10</b>
<b>TOTALE PUNTI</b>		<b>100</b>

## 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio tabellare identificato nella colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

- relativamente alla lettera A) del **punto 17.1** del presente Disciplinare, per l'elemento **"PRESTAZIONI AREA RICOVERO: Riduzione della percentuale di scoperto per ricoveri fuori convenzionamento"**, si procederà mediante attribuzione dei punteggi riportati nella seguente tabella (fino a un massimo di **10 punti**):

<b>Percentuale di scoperto</b>	<b>Punteggio</b>
20%	0 punti
15%	5 punti
10%	10 punti

- relativamente alla lettera B) del **punto 17.1** del presente Disciplinare, per l'elemento **“PRESTAZIONI AREA RICOVERO: Riduzione dell'importo minimo di scoperto per ricoveri fuori convenzionamento”**, si procederà mediante attribuzione dei punteggi riportati nella seguente tabella (fino a un massimo di **10 punti**):

Importo minimo di scoperto	Punteggio
700,00 euro	0 punti
500,00 euro	5 punti
300,00 euro	10 punti

- relativamente alla lettera C) del **punto 17.1** del presente Disciplinare, per l'elemento **“PRESTAZIONI AREA RICOVERO: Miglioramento del massimale giornaliero per retta di degenza”**, si procederà mediante attribuzione dei punteggi riportati nella seguente tabella (fino a un massimo di **10 punti**):

Importo massimale	Punteggio
300,00 euro	0 punti
350,00 euro	5 punti
400,00 euro	10 punti

- relativamente alla lettera D) del **punto 17.1** del presente Disciplinare, per l'elemento **“PRESTAZIONI AREA EXTRA RICOVERO: Riduzione della franchigia per prestazioni di alta specializzazione”** si procederà mediante attribuzione dei punteggi riportati nella seguente tabella (fino a un massimo di **10 punti**):

Percentuale di scoperto	Punteggio
50 euro	0 punti
40 euro	5 punti
30 euro	10 punti

- relativamente alla lettera E) del **punto 17.1** del presente Disciplinare, per l'elemento **“PRESTAZIONI AREA EXTRA RICOVERO: Riduzione della percentuale di scoperto per prestazioni di alta specializzazione fuori convenzionamento”**, si procederà mediante attribuzione dei punteggi riportati nella seguente tabella (fino a un massimo di **10 punti**):

Percentuale di scoperto	Punteggio
20%	0 punti
15%	5 punti
10%	10 punti

- relativamente alla lettera F) del **punto 17.1** del presente Disciplinare, per l'elemento **“PRESTAZIONI AREA EXTRA RICOVERO: Riduzione della percentuale di scoperto applicata alle cure oncologiche”** si procederà mediante attribuzione dei punteggi riportati nella seguente tabella (fino a un massimo di **10 punti**):

Percentuale di scoperto	Punteggio
-------------------------	-----------

20%	0 punti
15%	5 punti
10%	10 punti

- relativamente alla lettera G) del **punto 17.1** del presente Disciplinare, per l'elemento **“PRESTAZIONI AREA EXTRA RICOVERO: Miglioramento del massimale annuo per le cure oncologiche, prestate fuori convenzionamento”**, si procederà mediante attribuzione dei punteggi riportati nella seguente tabella (fino a un massimo di **10 punti**):

Importo massimale	Punteggio
5.000,00 euro	0 punti
7.500,00 euro	5 punti
10.000,00 euro	10 punti

- relativamente alla lettera H) del **punto 17.1** del presente Disciplinare, per l'elemento **“PRESTAZIONI AREA EXTRA RICOVERO: Miglioramento del massimale annuo per cure dentarie”**, si procederà mediante attribuzione dei punteggi riportati nella seguente tabella (fino a un massimo di **10 punti**):

Importo massimale	Punteggio
1.200,00 euro	0 punti
1.350,00 euro	5 punti
1.500,00 euro	10 punti

- relativamente alla lettera I) del **punto 17.1** del presente Disciplinare, per l'elemento **“PRESTAZIONI AREA EXTRA RICOVERO: Miglioramento del massimale annuo per l'acquisto di lenti”**, si procederà mediante attribuzione dei punteggi riportati nella seguente tabella (fino a un massimo di **10 punti**):

Importo massimale	Punteggio
200,00 euro	0 punti
300,00 euro	5 punti
400,00 euro	10 punti

- relativamente alla lettera J) del **punto 17.1** del presente Disciplinare, per l'elemento **“PRESTAZIONI AREA EXTRA RICOVERO: Aumento del numero dei pacchetti di prevenzione”**, si procederà mediante attribuzione dei punteggi riportati nella seguente tabella (fino a un massimo di **10 punti**):

Tabella pacchetti	Punteggio
Pacchetto A	0 punti
Pacchetto A + B	5 punti
Pacchetto A + B + C	10 punti

La somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione costituirà il punteggio totale da attribuire

all'intera Offerta tecnica.

### **17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Non è prevista la presentazione di alcuna offerta economica, trattandosi di appalto con un prezzo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del Codice.

### **18. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e opera attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

### **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione ha luogo nella data indicata al **punto IV.2.7)** del Bando di gara. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di conoscere le operazioni effettuate attraverso la Piattaforma, a conclusione di ciascuna seduta pubblica. In ragione di ciò non è previsto che gli operatori economici intervengano alle sedute pubbliche di gara né in presenza né attraverso dirette *streaming*.

### **20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP, con l'ausilio dell'Ufficio contratti a evidenza pubblica, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;

- c) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 13 del presente Disciplinare.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede, quindi, all'esame e alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3 del presente Disciplinare.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Nelle ipotesi in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine sopra indicato per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine sopra indicato per fatto dell'aggiudicatario, ciò può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'appaltatore comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a circa € 10.000,00. La Stazione appaltante comunica all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## 24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

L'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata **entro sette giorni** dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 62/2013 e nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante ai seguenti link:

- Codice di comportamento e disciplina:  
[https://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.php?page=Codice\\_Di](https://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.php?page=Codice_Di)
- Codice etico: [https://www.uniroma3.it/wp-content/uploads/file\\_locked/2020/05/Codice-Etico.pdf](https://www.uniroma3.it/wp-content/uploads/file_locked/2020/05/Codice-Etico.pdf)
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025:  
[https://www.uniroma3.it/downloads/PIAO\\_2023pubblicazione.pdf](https://www.uniroma3.it/downloads/PIAO_2023pubblicazione.pdf)

## 26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità specificate sul sito internet dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Stazione appaltante, al seguente indirizzo: <https://www.uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-relazioni-con-il-pubblico-urp/accesso-agli-atti/accesso-ai-documenti-amministrativi-l-241-1990/> nella sezione "ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990".

## 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il Collegio è costituito da tre membri.

## 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 196/2003, del D.P.C.M. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa consultabile sul sito internet della Stazione appaltante, al seguente indirizzo: <https://www.uniroma3.it/privacy/> nella sezione "INFORMATIVA PER I FORNITORI ED ENT".